AMPLIAMENTO DELLE PROCEDURE ALTERNATIVE E IPOTROFIA DEI MODULI RIPARATORI (OSSERVAZIONI A MARGINE DI UN PROGETTO DI RIFORMA) (*)

di Daniela Vigoni

SOMMARIO: 1. Gli obiettivi di incentivare i procedimenti speciali alternativi al dibattimento e promuovere le condotte riparatorie. – 2. L'estensione dell'ambito operativo del patteggiamento. – 3. Una novità apparente per il giudizio abbreviato. – 4. Le gradate ipotesi di conversione del giudizio immediato in alcuni riti deflattivi. – 5. Le innovazioni relative al procedimento per decreto. – 6. La rinuncia a intervenire sulla disciplina della messa alla prova. – 7. La nuova causa di estinzione del reato che consente un'archiviazione condizionata all'adempimento delle condotte riparatorie.

1. Gli obiettivi di incentivare i procedimenti speciali alternativi al dibattimento e promuovere le condotte riparatorie.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario 2000 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione nella sua Relazione[1] segnalava una giustizia in affanno e rilevava la scarsa efficacia del nuovo codice di procedura penale, da attribuire soprattutto al «totale insuccesso dei riti alternativi».

Vent'anni dopo, sempre all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il Primo Presidente della Cassazione nella sua Relazione[2] rimarca «l'abnorme durata del processo» e osserva che i riti alternativi «sono scarsamente appetibili e quindi incapaci di concorrere sensibilmente alla riduzione dei carichi di lavoro».

Nulla, dunque, è mutato, nonostante il diverso assetto a cui è andato incontro il giudizio abbreviato, la decisa espansione del patteggiamento e i ritocchi apportati al procedimento per decreto; anzi, quanto all'utilizzo, le percentuali relative ai riti deflattivi del dibattimento indicano una sensibile flessione[3].

(*) Il presente contributo costituisce il testo, con qualche integrazione e l'aggiunta delle note, della Relazione svolta nella *Web Conferencing* «La procedura criminale. Quali riforme», organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (22 e 23 ottobre 2020). È destinato alla pubblicazione in un volume, a cura di V. Maffeo, che raccoglie gli atti di quel convegno.

[1] *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1999* (A. La Torre), p. 16.

[2] *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019* (G. Mammone), p. 26.

[3] Ecco quanto risulta da alcune Relazioni presentate all'inaugurazione dell'anno giudiziario:

- *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1998* (A. La Torre), p. 21, dove si legge che in base ai «dati statistici relativi al primo quinquennio di applicazione del nuovo codice di procedura penale: nei procedimenti di competenza del tribunale e della corte di assise la percentuale di accoglimento, da parte del giudice dell'udienza preliminare, delle richieste di rinvio a giudizio formulate dal P. M. è stata solo del 49,6

Il disegno di legge delega C. n. 2435- XVIII legislatura (c.d. riforma Bonafede)[4] mira all'obiettivo – senza centrarlo del tutto – di incentivare il ricorso ai riti deflattivi.

L'art. 4 del citato disegno di legge, dedicato ai procedimenti speciali, si muove in diverse direzioni: punta sul patteggiamento, potenziandolo; non incide sull'assetto dell'abbreviato, ma introduce un parametro valutativo di fatto inconsistente; riguardo al procedimento per decreto, cerca di restituire effettività alla pena pecuniaria, incentivando il pagamento e tentando un'operazione di recupero crediti; introduce nella disciplina del giudizio immediato la previsione espressa di una richiesta di accesso ad alcuni riti deflattivi articolata in alternative subordinate; rinuncia, invece, a inserire delle modifiche relative alla messa alla prova.

% a fronte del 21,7% di sentenze di non luogo a procedere e del 27,7 % di procedimenti definiti con il patteggiamento e col giudizio abbreviato (per il residuo 1,l % vi è stata sentenza di incompetenza)».

- *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2001* (F. Favara), p. 48, nella quale, a proposito del patteggiamento, si rileva che «nell'anno 2000 con tale procedimento si sono conclusi il 25,5% dei procedimenti definiti dai tribunali ed il 33,6% di quelli per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio al giudice per l'udienza preliminare».

- *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2004* (F. Favara), p. 37, in cui si sottolinea che «per quanto riguarda i riti speciali, i dati statistici evidenziano una contrazione del giudizio abbreviato (-5,3%), che ha forse esaurito la sua capacità espansiva, mentre è in consistente aumento il numero dei procedimenti definiti con il patteggiamento (+11,2%). Complessivamente con questi due riti sono stati definiti 100.448 procedimenti, pari al 16,2% di tutti quelli per i quali è stata esercitata l'azione penale in procedimenti di competenza del tribunale (i soli per i quali può farsi ad essi ricorso). Tale percentuale sale al 32,7% se si tiene conto di tutti i riti speciali previsti dal vigente codice di rito: giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato e decreto penale di condanna».

- *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019* (G. Mammone), pp. 27-28, ove si attesta che «il GIP/GUP ha esaurito nel medesimo periodo [anni giudiziari 2017/18 e 2018/2019] il 12% del totale dei procedimenti con decreto che dispone il giudizio, il 6 e il 7% (rispettivamente anni giudiziari 2017/18 e 2018/19) con sentenze di rito abbreviato o patteggiamento e il 4% con decreti penali divenuti esecutivi» e inoltre che «emerge con tutta evidenza che nel periodo 2018-2019 larga parte di essi è instaurata a seguito del giudizio direttissimo; infatti, circa l'83% dei procedimenti che si avviano con il rito direttissimo vengono definiti con il patteggiamento o l'abbreviato (nel giudizio direttissimo il patteggiamento viene scelto nel 34% dei casi e l'abbreviato nel restante 50%). Da ciò discende che, depurato del giudizio direttissimo, il rito alternativo (abbreviato o patteggiamento) viene scelto soltanto nel 13% dei casi quando il processo viene avviato con il rito ordinario e cioè a seguito del decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico ministero, restando confinati alla fase dell'udienza preliminare i riti alternativi per i procedimenti per i quali è prevista la richiesta di rinvio a giudizio». Anche *nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020* (P. Curzio), p. 31 si ribadisce che è «sempre stabile, ancorché insufficiente, il ricorso ai riti speciali (patteggiamento e abbreviato), se si eccettuano quelli innestati a seguito di giudizio direttissimo e in udienza preliminare» richiamando espressamente sul punto la Relazione dell'anno precedente dell'anno 2020 «nella quale sono esposte, senza che siano emersi segnali di un'inversione di tendenza, le principali criticità dei riti speciali e le ipotesi di intervento per rimuoverle».

[4] Per alcune osservazioni sulla c.d. riforma Bonafede v. R. BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in *Il penalista*, 24 febbraio 2020; M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *questa Rivista*, 4/2020, p. 145 ss.; E.N. LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo, che ora scorre senza contrappesi*, in *Arch. pen.*, 1/2020, p. 1 ss.; G. SPANGHER, *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 589 ss. Più di recente v. anche G. CANZIO, *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 5 ss.

Con l'art. 10, inoltre, si crea un nuovo schema riparatorio, il quale, però, nasce gracile, sottodimensionato.

Qualche breve riflessione sulle varie innovazioni e sulle scelte operate.

2. L'estensione dell'ambito operativo del patteggiamento.

Dal patteggiamento allargato si passa al patteggiamento, per così dire, *extralarge*.

Il limite massimo è stabilito a otto anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 4, comma 1, lett. a, n. 1).

Ciò comporta che, sfruttando nella massima estensione la diminuente premiale si possano patteggiare pene che in concreto, anche per effetto dell'incidenza delle attenuanti, sfiorano non i sette anni e sei mesi come ora, ma i dodici anni di reclusione.

Vi sono però alcuni reati specificamente esclusi (art. 4, comma 1, lett. a, n. 2): si tratta delle ipotesi contemplate nel codice penale agli artt. 422, strage; 558-*bis*, costrizione o induzione al matrimonio; 572, maltrattamenti contro familiari e conviventi; 575, omicidio; 578, secondo comma, concorso in infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale; 579, terzo comma, omicidio del consenziente aggravato; 580, secondo comma, istigazione o aiuto al suicidio aggravato; 582 e 583-*quinquies*, lesione personale e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi in cui ricorrano le aggravanti specificamente indicate; 609-*quinquies*, corruzione di minorenne; 612-*bis*, atti persecutori; art. 612-*ter*, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Come si può notare, fra i reati ostativi rientrano ipotesi eterogenee, di varia natura e gravità, che destano allarme sociale. Risalta, in particolare, l'esclusione dell'omicidio volontario, mentre è possibile il patteggiamento nei casi di omicidio preterintenzionale e di omicidio stradale.

Ai fini dell'accesso, quanto alla pena vengono a prefigurarsi tre soglie:

- patteggiamento *minor*: fino a due anni, senza limiti;

- patteggiamento *maior*: più di due fino a cinque anni, con esclusioni oggettive e soggettive;

- patteggiamento *maximus*: più di cinque fino a otto anni, con tutti i limiti oggettivi e soggettivi della precedente soglia cui si aggiungono gli ulteriori reati ostativi specificamente indicati.

Vi è poi quella particolare ipotesi di patteggiamento riguardante specifici delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in cui l'accesso al rito è oneroso, in quanto l'ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Riguardo al patteggiamento *minor*, il nuovo criterio di ragguaglio proposto fra pene pecuniarie e pene detentive (art. 9), che riduce l'importo previsto nell'art. 135 c.p. da 250 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva a 180 euro, dovrebbe favorire la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive.

Dal raffronto fra patteggiamento *maior* e *maximus* emerge con evidenza che vi sono delitti non ostativi al patteggiamento se la pena detentiva concretamente applicabile non supera i cinque anni; lo diventano solo se si supera quella soglia.

Si è passati, per effetto della legge n. n. 134 del 2003, dall'originario limite di due anni a quello di cinque anni; ora si propone un'estensione fino a otto anni di pena detentiva. Ci aspetta in futuro un'ulteriore progressione fino a undici anni (o forse fino a dodici), inseguendo un modello "aziendale" di giustizia basato sulla produttività e quindi sulla quantità? È una provocazione e non un suggerimento, anche se questo giudizio speciale, di per sé, potrebbe essere costruito senza limiti in relazione al *quantum* di pena detentiva applicata, ma inserendo fattispecie di reato ostative e qualifiche soggettive che ne impediscano l'accesso.

Nell'evoluzione del rito[5], questa ulteriore espansione fino a otto anni uscirebbe probabilmente indenne dal controllo di legittimità costituzionale. Già riguardo al primo intervento diretto ad estendere l'àmbito operativo del rito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 219 del 2004[6], ha rimarcato che il «notevole potenziamento di questa forma di 'giustizia negoziata'» costituisce scelta discrezionale del legislatore che sfugge a censure di irragionevolezza, essendo bilanciato dalla presenza di limiti soggettivi e oggettivi e dai ridotti effetti premiali.

Con l'introduzione di una più alta soglia di pena applicabile su richiesta delle parti riaffiorano, però, amplificati, i temi centrali legati all'identità della pronuncia, cangiante, a seconda della luce in cui si pone il criterio di equiparazione alla sentenza di condanna. Si ripropongono delicate questioni inerenti ai rapporti fra genesi/contenuti negoziali e verifiche del giudice, perennemente in tensione fra le due note prospettive: l'una cognitiva[7] – l'accertamento della responsabilità è *rebus sic stantibus*; il quadro cognitivo deve manifestare una base probatoria minima che consenta il giudizio sul fatto

---

[5] Per una lucida analisi degli sviluppi normativi e giurisprudenziali del rito nel suo instabile e ambiguo assetto v. F. PERONI, *La peripezia del patteggiamento in un trentennio di sperimentazione*, in *Arch. pen.*, 3/2019.

[6] Corte cost., 9 luglio 2004, n. 219, in *Giur. cost.*, 2004, p. 2304, con nota di O. MAZZA, *Il patteggiamento "allargato" supera l'esame della Corte costituzionale*; in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 627, con nota di S. LORUSSO, *Arriva dalla Corte costituzionale il* placet *alla giurisdizione penale "acognitiva"*.

[7] Sul tema, assai spinoso, i contributi dottrinali sono considerevoli e ci si limita ad indicare solo alcuni autori che, sia pur con diverse sfumature, riconoscono alla sentenza di patteggiamento la natura accertativa della responsabilità: F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Milano, 2012, p. 1038; A. DE CARO, *Le linee politiche della legge n. 134 del 2003: principi fondamentali e nuovo 'patteggiamento'*, in AA.VV., *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di A. De Caro, Milano, 2004, p. 27 ss.; M.L. DI BITONTO, *Profili dispositivi dell'accertamento penale*, Torino, 2005, p. 118 ss.; V. FANCHIOTTI, *Il «nuovo patteggiamento» alla ricerca di un'identità*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 29 ss.; A. FURGIUELE, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, Napoli, 2000, p. 177 ss.; S. LORUSSO, *Provvedimenti "allo stato degli atti" e processo penale di parti*, Milano, 1995, p. 618 ss.; G. LOZZI, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 1396 ss.; A. MACCHIA, *Il patteggiamento*, Milano, p. 49 ss.; S. MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Milano, 2005, p. 156 ss.; E. MARZADURI, *Brevi considerazioni sui poteri del giudice nell'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Cass. pen.*, 1990, I, p. 729 ss.; F. PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Padova, 1999, *passim*; A. SANNA, *Il "patteggiamento" tra prassi e novelle legislative*, Padova, 2018, *passim*; C. TAORMINA, *Qualche riflessione in tema di natura giuridica della sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 271 ss.; volendo, v. anche D. VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Milano, 2000, soprattutto p. 335 ss. Cfr. inoltre M. CAPUTO, *Il diritto penale e il problema del patteggiamento*, Napoli, 2009, p. 347 ss.; E. DOLCINI, *Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 569 ss.

e sulla responsabilità[8]; si producono tutte le conseguenze della sentenza di condanna, salvo sia diversamente previsto – l'altra anticognitiva[9] – il giudice non accerta la colpevolezza, ma si limita a verificare l'assenza di cause di non punibilità –.

Nel vortice creato dall'ipertrofica produzione giurisprudenziale, segnata da un cospicuo numero di sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, spiccano le pronunce che riconoscono alla sentenza di patteggiamento una natura allogena rispetto alla sentenza di condanna.

Prima, la posizione espressa dalla Corte suprema nel 1992 (caso Di Benedetto[10]): si afferma che l'imputato «rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova», e, quindi, la sentenza che accoglie la richiesta contiene «un accertamento ed un'affermazioni impliciti della responsabilità dell'imputato», per cui l'accertamento della responsabilità «non va espressamente motivato», come pure l'affermazione della responsabilità «non va espressamente dichiarata». Poi, le due emblematiche decisioni negli anni 1996 e 1997 (casi Da Leo[11] e Bahrouni[12]) che enunciano un paradigma condizionante i successivi sviluppi interpretativi e approdi giurisprudenziali: la sentenza *ex* art. 444 è «una pronuncia giurisdizionale "senza giudizio" sia con riguardo alla fondatezza dell'accusa ed alla responsabilità dell'imputato, sia relativamente alla conseguente statuizione sulla pena, che non può essere altra che non quella "indicata dalle parti"»; si producono le conseguenze della pena, ma non quelle correlate all'accertamento della responsabilità, per cui essa non può costituire titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa[13].

---

[8] Nel caso di dubbio, il giudice non potrebbe applicare la pena e neppure prosciogliere, ma dovrebbe rigettare la richiesta delle parti, a meno che non ritenga l'incertezza insuperabile: sarebbe, in sostanza, impegnato a valutare se il quadro probatorio sia suscettibile di espansione o sia invece irreversibile per una radicale impossibilità di acquisire la prova. Il provvedimento di rigetto è, del resto, sottoposto a controllo giurisdizionale nel prosieguo del procedimento: v. in proposito Cass., Sez. Un., 9 giugno 1995, n. 18, Cardoni, in *CED Cass*., n. 202374, in cui si assimilano le regole di giudizio dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e del procedimento per decreto, in ragione del comune richiamo all'art. 129 c.p.p.

[9] V., in particolare, la nota opinione di P. FERRUA espressa in diversi scritti, fra i quali *Il 'giusto processo'*, Bologna, 2005, p. 72 ss.

[10] Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, n. 5777, Di Benedetto, in *CED Cass*., n. 19113; in *Giur. it*., 1993, II, p. 203, con nota di G. DE ROBERTO, *La motivazione della sentenza di "patteggiamento" secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione*.

[11] Cass., Sez. Un., 8 maggio 1996, n. 11, De Leo, in *CED Cass*., n. 204826; in *Cass., pen*., 1996, p. 2002, con nota di O. CEDRANGOLO, *Effetti della sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena*; in *Dir. pen. e proc*., 1996, p. 1227, con nota di F. PERONI, *Il patteggiamento senza revoca della sospensione condizionale concessa in precedenza.*

[12] Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1997, n. 3600, Bahrouni, in *CED Cass*., n. 207245; in *Guida dir*., 1997, n. 18, p. 64, con nota di G. FRIGO, *Il mancato accertamento della colpevolezza esclude l'equiparazione a sentenza di condanna*; in *Dir. pen. e proc*., 1997, con nota di T. TREVISSON LUPACCHINI, *Sospensione condizionale della pena: un successivo patteggiamento ne comporta o no la revoca?*; in *Cass. pen*., 1997, p. 1469, con nota di D. CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?*

[13] La conclusione circa l'impossibilità di revoca del beneficio è ulteriormente ribadita da Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 31, Sormani, in *CED Cass*., n. 218526; in *Cass. pen*., 2001, p. 2998, con nota di D. CARCANO, *Brevi note a margine di una sentenza complessa in tema di patteggiamento.*

Si potrebbe dire che il rito non è decollato nonostante la tesi minimalista avesse alleggerito l'onere motivazionale, spezzando la sequenza logico-giuridica che collega la pena all'accertamento del fatto e della responsabilità, e arricchito il portafoglio premiale di ulteriori benefici, in ragione degli effetti derivati dall'additivo ermeneutico impiegato che esclude ogni conseguenza che trovi nella condanna il suo presupposto.

Dopo le modifiche, operate con le leggi n. 97 del 2001 e n. 134 del 2003[14], la Corte di cassazione, sempre a Sezioni unite, nel 2005 (caso Diop[15]) perviene, però, a conclusioni opposte: sostiene che, per effetto delle innovazioni normative, l'assimilazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna è più accentuata e il criterio di equiparazione «va ricondotto al suo rilievo letterale», cosicché si producono «tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse», compresa la revoca d'ufficio del beneficio precedentemente concesso.

Da quel momento, la giurisprudenza della Cassazione prenderà le distanze dal tema dell'identità della sentenza, sebbene non abbia mancato, anche recentemente, di ribadire che l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti[16] e che la sentenza di patteggiamento contiene l'accertamento e l'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato[17].

La stessa Corte costituzionale nella sentenza 91 del 2018[18] ha riscontrato nella «mancanza di un formale accertamento di responsabilità e di una specifica pronuncia di condanna» un elemento che assimila la messa alla prova al patteggiamento «perché entrambi i riti speciali si basano sulla volontà dell'imputato che, non contestando l'accusa, in un caso si sottopone al trattamento e nell'altro accetta la pena».

---

[14] La legge n. 97 del 2001 interviene riconoscendo l'efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità (artt. 445 e 653 c.p.p.), mentre la legge n. 134 del 2003 oltre a estendere fino a cinque anni il limite massimo di pena, prevedendo un diverso regime di effetti premiali, ammette espressamente la revisione della sentenza di patteggiamento (art. 629 c.p.p.) (in precedenza esclusa da Cass., Sez. Un., 25 marzo 1998, n. 6, Giangrasso, in *CED Cass*., n. 210872; in *Cass. pen*., 1999, p. 82, con nota di A. SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*; *ibidem*, p. 453, con nota di F. PERONI, *Patteggiamento e revisione: logica negoziale ed esigenze di giustizia sostanziale a confronto*).

[15] Cass., Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 17781, Diop, in *CED Cass*., n. 233518; in *Cass. pen*., 2006, p. 2769, con nota di G. SANTALUCIA, *Patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: le sezioni unite mutano orientamento*; in *Giust. pen*., 2007, p. 463, con nota di A. SANNA, *Le coordinate del patteggiamento allargato secondo le Sezioni Unite*; in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2007, p. 353, con nota di M. GIALUZ, La *virata delle Sezioni unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo?*; in *Ind. pen*., 2007, p. 167, con nota di V. BONINI, *La riscoperta del modello cognitivo e la sua prevalenza sulla negozialità processuale: un significativo superamento di consolidati orientamenti della Corte di Cassazione*; in *Arch. nuova proc. pen*., 2008, p. 184, con nota di A.M. SIAGURA, *La sentenza di applicazione della pena e la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena.*

[16] Così Cass., Sez. II, 5 giugno 2019, n. 28850, Bushi Ditmir, in *CED Cass*., n. 276574.

[17] In questi termini Cass., Sez. II, 21 giugno 2018, n. 44190, H, in *CED Cass*., n. 274078.

[18] Corte cost., 27 aprile 2018, n. 91. Fra i vari commenti alla sentenza v., in particolare, C. CESARI, *La Consulta supera le perplessità e la messa alla prova si radica nel sistema penale*, in *Giur. cost*., 2018, p. 794; V. MAFFEO, *La costituzionalità della messa alla prova tra vecchi modelli premiali e nuovi orizzonti sistematici*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., 2018, p. 953; L. PARLATO, *La messa alla prova dopo il* dictum *della Consulta: indenne ma rivisitata e in attesa di nuove censure*, in *Dir. pen. cont*., 1/2019, p. 89; A. SANNA, *La messa alla prova non è una pena: la Corte costituzionale salva il confine tra cognizione ed esecuzione*, in *Cass. pen*., 2019, p. 688.

Stupisce l'assimilazione, perché la messa alla prova consiste in un percorso extramurario, che si pone in chiave alternativa alla pena, ed è funzionale all'estinzione del reato, mentre l'accordo delle parti *ex* art. 444 c.p.p. porta ad applicare una pena; questa, peraltro, se fosse spinta all'altezza degli otto anni di reclusione, comporta un trattamento intramurario, dato che l'accesso alle misure alternative alla detenzione non sarebbe a breve termine.

Il controllo giudiziale allentato, perché poggia sull'accertamento implicito e ripiega nella mera plausibilità dell'accordo, pare, quando il reato sia grave e la pena elevata, ancora di più sfidare presidi costituzionali che esprimono sincretici valori fondanti il sistema processuale: la presunzione d'innocenza (art. 27, secondo comma Cost.), i principi relativi ai caratteri e alle funzioni della giurisdizione (artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, sesto comma Cost.), i vincoli che rendono indisponibili, per l'imputato, la libertà personale e il diritto di difesa (artt. 13, primo comma e 24, secondo comma Cost.), e, per l'accusa, l'oggetto dell'azione penale (art. 112 Cost.).

3. Una novità apparente per il giudizio abbreviato.

Al giudizio abbreviato si può accedere attraverso quattro tipi di richiesta: "semplice"; "condizionata" a un'integrazione probatoria; "associata" ai risultati delle indagini difensive; "impossibile" per i reati puniti con l'ergastolo[19].

Il disegno di legge interviene solo riguardo alla richiesta condizionata a un'integrazione probatoria (art. 4, comma 1, lett. b).

Si mantiene il parametro di merito (art. 438, comma 5 c.p.p.) relativo alla necessità ai fini della decisione, qualificato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nel 2004 (caso Wajib)[20] nei termini di integrazione – non sostituzione del materiale già acquisito – e nella prospettiva di acquisire quanto sia indispensabile – deve trattarsi di «un solido e decisivo supporto logico-valutativo» – per decidere «in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda» per superare la incompletezza del *dossier* probatorio in atti.

Si sostituisce, invece, l'ulteriore parametro processuale di compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento con il seguente: «se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale».

---

[19] Al riguardo si rinvia a quanto si è già scritto in *La richiesta di giudizio abbreviato: tipologie e sviluppi del procedimento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, p. 1926 ss., e in *Ancora una riforma del giudizio abbreviato: l'inammissibilità per i delitti puniti con l'ergastolo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, p. 918 ss.

[20] Cass., Sez. un., 27 ottobre 2004, n. 44711, Wajib, in *CED Cass.*, n. 229175; in *Foro it.*, 2005, II, p. 5, con nota di G. Di Chiara; in *Cass. pen.*, 2005, p. 358, con nota di P. Spagnolo, *Note minime in tema di giudizio abbreviato condizionato: prova necessaria, legalità della pena, oneri dell'imputato*; in *Corriere merito*, con nota di G. Leo, *Giudizio abbreviato e poteri del giudice del dibattimento*.

Viene così recepito quell'intervento di consapevole «devitalizzazione»[21] operato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 115 del 2001[22], in cui si prefigura un immaginario raffronto non con il giudizio abbreviato senza integrazioni probatorie, ma con l'ordinario giudizio dibattimentale, che legittima una integrazione probatoria anche consistente e robusta.

Come ha rilevato la stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, il risparmio di tempo e di energie processuali c'è sempre rispetto al dibattimento, sia perché gli atti d'indagine vengono utilizzati come prova, sia perché gli atti d'integrazione probatoria sono acquisiti secondo le forme dell'art. 422 c.p.p.

Quindi, il parametro che s'intende introdurre pare inconsistente, di fatto si autodistrugge, in quanto non offre un criterio ulteriore che consenta di valutare, sul piano quantitativo e qualitativo, le prove richieste anche in rapporto alle eventuali prove contrarie che si prospetterebbero[23]. Esso legittima un'attività probatoria, anche complessa, purché necessaria. Tanto varrebbe escludere ogni riferimento all'economia processuale, mantenendo il solo criterio che si fonda sulla necessità dell'integrazione probatoria richiesta ai fini della decisione, anche in ragione della corrispondenza con l'analogo requisito previsto per l'iniziativa officiosa (art. 441, comma 5 c.p.p.).

I problemi del rito abbreviato sono altrove: è un rito appesantito, solo apparentemente versatile, strutturalmente debole.

Innanzitutto, il quadro probatorio fluido, che tende ad espandersi per effetto dei vari meccanismi d'integrazione ad opera del p.m. o del giudice, non contribuisce certo a rafforzare il tono deflattivo del rito. L'imputato si assume il rischio di un impiego, o di un esito, dell'attività ulteriore, a conferma dell'ipotesi accusatoria o per rafforzarla.

Inoltre, alla fluidità del quadro probatorio si accompagna la rinuncia a far valere nullità diverse da quelle assolute e inutilizzabilità non patologiche, oltre che a eccepire l'incompetenza per territorio.

Vi è anche incertezza circa gli elementi su cui si fonderà la decisione di merito: infatti, non vi è modo o occasione per definirli previamente attraverso un anticipato controllo del giudice degli atti compiuti e delle prove acquisite.

Se si vuole escludere una totale abrogazione del rito (a favore del patteggiamento) o ulteriori incentivi premiali (maggiori riduzioni di pena o altri benefici, quali l'esenzione delle pene accessorie), suscettibile di promuovere una sostanziale "svendita" del rito, o ancora interventi mirati – improbabili – volti a abrogare la legge n. 33 del 2019[24], va quantomeno ridefinito – e sarebbe stato necessario un intervento in questa direzione – il giudizio d'appello, non nel senso dell'abrogazione, che sarebbe disincentivante, ma riguardo alla precisa individuazione dei limiti di

---

[21] G. DI CHIARA, sub *art. 438*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, V ed., tomo II, Milano, 2017, p. 1610.

[22] Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115, in *Giur. cost*., 2001, p. 917, con nota di G. GARUTI, *La Corte costituzionale promuove la struttura del "nuovo" rito abbreviato*; in *Cass. pen*., 2001, p. 2603, con nota di F. ZACCHÈ, *Nuovi poteri probatori nel rito abbreviato.*

[23] Nel senso che la modifica «potrebbe comunque incentivare il ricorso» al giudizio abbreviato condizionato v. M. GIALUZ, in M. Gialuz – J. Della Torre, *op. cit*., p. 174.

[24] Le censure di incostituzionalità sono state ritenute infondate da Corte cost., 3 dicembre 2020, n. 260.

appellabilità e dei confini della rinnovazione dell'istruttoria, la quale andrebbe calibrata in base alle diverse modalità di avvio del rito[25].

Un'altra criticità permanente deriva dall'assenza del contraddittorio sul piano valutativo, tale da dar vita a quello che è stato definito un «monologo decisorio»[26].

Occorrerebbe ideare un nuovo giudizio abbreviato, di terza generazione, diverso nell'assetto: forse una "riconversione" in accordo sulla prova[27] e un recupero del primitivo carattere di giudizio allo stato degli atti potrebbe evitare scompensi e disimmetrie fra le parti, favorendo il ricorso al rito.

4. Le gradate ipotesi di conversione del giudizio immediato in alcuni riti deflattivi.

La possibilità di avanzare una richiesta ulteriore di rito alternativo, quando quella formulata non sia stata accolta, veniva espressamente prevista, dopo la modifica operata con la legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando), solo per il giudizio abbreviato tipico (art. 438, comma 5-*bis* c.p.p.)[28]. Opportunamente, riguardo al giudizio immediato richiesto dal p.m.[29], si contempla nel disegno di legge n. 2435 un'analoga previsione diretta a realizzare la conversione del rito acceleratorio nel giudizio abbreviato o nel patteggiamento, di fatto consentendo una richiesta già articolata in principale e subordinata. Così, nel caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad integrazione probatoria, l'imputato potrà presentare richiesta semplice o richiesta di patteggiamento (art. 4, comma 1, lett. c, n. 1); nel caso in cui la richiesta di patteggiamento vada incontro a dissenso del p.m. o rigetto da parte del giudice, l'imputato potrà avanzare richiesta di giudizio abbreviato (art. 4, comma 1, lett. c, n. 2).

Manca, però, e non appare giustificata la lacuna, un'analoga previsione circa i meccanismi di conversione nel giudizio direttissimo, dove pure non deve escludersi la possibilità di avanzare anche richieste gradate in principale e subordinata.

Fra i riti deflattivi, peraltro, non si menziona la messa alla prova, che, invece, può costituire una ulteriore opzione[30].

Peraltro, l'esigenza di consentire una ponderata valutazione circa il *modus procedendi* dovrebbe indurre a rimodulare i termini per la richiesta dei riti deflattivi, ora stabiliti in quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato (non di rado appena sufficienti per prendere cognizione degli atti d'indagine), prevedendo un lasso di tempo più ampio e adeguato.

---

[25] Per alcune proposte di modifica volte a rilanciare il giudizio abbreviato cfr. M. GIALUZ, in M. Gialuz – J. Della Torre, *op. cit.*, pp. 175-177.

[26] A. GIARDA, *L'aggiornamento del giudizio abbreviato*, in AA.VV., *Le recenti riforme in materia penale*, a cura di G.M. Baccari – C. Bonzano – K. La Regina – E.M. Mancuso, Padova, 2017, p. 305.

[27] V. in proposito M. DANIELE, *Due aporie nel sistema dei riti speciali*, in *Parola alla difesa*, 5/2017, p. 483.

[28] V. al riguardo le osservazioni già svolte in *La richiesta di giudizio abbreviato*, cit., pp. 1956-1958.

[29] La scelta unilaterale e insindacabile dell'imputato di rinunciare all'udienza preliminare attraverso la richiesta di giudizio immediato, in base all'art. 458, comma 3 c.p.p., chiude l'accesso al rito abbreviato.

[30] Osserva che la mancata previsione «suscita perplessità» M. GIALUZ, in M. Gialuz – J. Della Torre, *op. cit.*, p. 177.

5. Le innovazioni relative al procedimento per decreto.

L'intervento di modifica si muove in tre direzioni.

In primo luogo, s'innova il requisito temporale (art. 4, comma 1, lett. d, n. 1). La richiesta motivata di decreto penale di condanna può essere presentata dal p.m. non più entro sei mesi (in origine erano quattro)[31] dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, ma entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

Il dichiarato intento[32] è quello di allineare quel termine ai nuovi termini di durata massima delle indagini per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena non superiore a tre anni (art. 3, comma 1, lett. c e lett. d).

In secondo luogo, l'obiettivo di recuperare la somma corrispondente alla pena pecuniaria ha indotto a subordinare l'estinzione del reato all'effettivo pagamento (art. 4, comma 1, lett. d, n. 2). Si dà notizia nella Relazione al disegno di legge dei «livelli bassissimi» di effettivo pagamento (inferiori al 10%).[33] In terzo luogo, si cerca di favorire pagamenti tempestivi prevedendo la possibilità della riduzione di un quinto della somma nel caso di rinuncia all'opposizione e pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica del decreto (art. 4, comma 1, lett. d, n. 3).

È davvero problematico rendere effettiva la pena pecuniaria. Dati di fonte ministeriale, che sono comparsi qualche tempo fa anche su un quotidiano[34], mostrano che negli anni 2010-2016 su oltre 6 miliardi di euro (che comprendono complessivamente ammende, multe e sanzioni amministrative) i crediti non recuperati sono 4 miliardi, oltre il 50% dei crediti vantati dalla giustizia.

La Corte costituzionale, nelle pronunce n. 15 del 2020[35] e n. 279 del 2019[36], ha sollecitato il legislatore ad intervenire per «restituire effettività alla pena pecuniaria», rivedendo i «farraginosi» meccanismi di riscossione, esecuzione forzata e conversione che vedono l'intervento via via dell'ufficio del giudice dell'esecuzione, dell'agente di riscossione, del p.m. e del magistrato di sorveglianza. Finora, nessuna modifica è stata apportata nella disciplina della procedura esecutiva.

---

[31] Il termine – esteso a sei mesi dalla legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti) – secondo Cass., Sez. Un., 6 marzo 1992, n. 3, Glarey, in *CED Cass.*, n. 189402, ha carattere ordinatorio. Peraltro, il g.i.p. può legittimamente rigettare la richiesta tardiva di emissione del decreto penale, con conseguente restituzione degli atti al p.m.; la relativa ordinanza non si configura come atto abnorme, dato che la natura ordinatoria del termine *ex* art. 459 c.p.p. non implica che il medesimo non debba essere rispettato (così da ultimo Cass., Sez. II, 7 marzo 2019, n. 21485, P.G. in c. Licari, *in CED Cass., n.* 275587.

[32] Questo risulta dalla stessa *Relazione al disegno di legge*: v. Atti parlamentari, XVIII legisl., C. n. 2435, p. 6.

[33] *Relazione al disegno di legge*, loc. cit.

[34] V. l'articolo dal titolo *La giustizia rischia l'*impasse *sui debiti dei condannati*, a firma di G. Guastella, in *Corriere della Sera*, 6 aprile 2018.

[35] Corte cost., 11 febbraio 2020, n. 15.

[36] Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 279.

6. La rinuncia a intervenire sulla disciplina della messa alla prova.

Nel disegno di legge non vi è alcun cenno alla messa alla prova.

Al fine di incentivare questa alternativa al processo e alla pena, sarebbe opportuna l'estensione dei confini operativi dell'istituto, spostando l'indice dalla pena edittale alla pena concretamente applicabile non superiore a 4 anni, in linea con i limiti previsti dal meccanismo sospensivo dell'esecuzione per l'accesso dalla libertà all'affidamento in prova (art. 656, comma 5 c.p.p.).

Si potrebbe forse anche allentare il limite per cui la messa alla prova può essere concessa una sola volta. Oppure ancora pensare a una *probation* proposta dal giudice in alternativa al, o con il, decreto che dispone il giudizio, in modo da anticipare la determinazione *rebus sic stantibus* della pena applicabile con la proposta dell'alternativa alla medesima.

7. La nuova causa di estinzione del reato che consente un'archiviazione condizionata all'adempimento delle condotte riparatorie.

Accanto agli interventi che si collocano nell'ambito dei consueti schemi di giustizia "punitiva/retributiva", si propone un nuovo modello di "giustizia riparativa"

L'art. 10, ingannevolmente rubricato «Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni», profila una nuova causa di estinzione riservata a fattispecie contravvenzionali, da individuare «tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti»[37] (comma 1, lett. b), e «destinata a operare nella fase delle indagini» (comma 1, lett. a). Essa si fonda sul tempestivo adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro ridotta, pari a «una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa», o, in alternativa, della prestazione del lavoro di pubblica utilità[38] (comma 1, lett. a).

---

[37] Nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012* (E. Lupo), p. 63, si veniva a ribadire «la necessità di ulteriori interventi deflativi, quali l'ampliamento dei casi di definizione del procedimento mediante oblazione, da estendere anche ai delitti per i quali sia prevista la pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, ove siano eliminate dall'autore del fatto le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché di speciali cause di non punibilità in presenza di sopravvenuta ottemperanza a prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa, con ciò introducendosi, in entrambe le situazioni, un aspetto premiale collegato a un ravvedimento operoso dell'autore del reato».

[38] La prestazione del lavoro di pubblica utilità compare ormai in varie disposizioni ed è applicabile a diverso titolo: è pena principale per i reati di competenza del giudice di pace (art. 54 d. lgs. n. 274 del 2000), pena che deriva dalla conversione della pena pecuniaria (art. 102, comma 3 l. n. 689 del1981), sanzione accessoria in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 1, comma 1-*bis* d.l. n. 122 del 1993 convertito dalla l. n. 205 del 1993), sanzione prevista in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria da alcune norme di settore (art. 75, comma 5-*bis* t.u. stupefacenti; artt. 186, comma 9-*bis* e 187, comma 8-*bis* codice della strada), obbligo previsto con riguardo alla sospensione condizionale della pena e alla messa alla prova (artt. 165, primo comma c.p. e 18-*bis* disp. att. c.p.; art. 168-*bis*, terzo comma c.p.) ed elemento del trattamento

Al fine di consentire di provvedere alle prescrizioni, il procedimento penale è sospeso dal momento di iscrizione della notizia di reato (comma 1, lett. c), in attesa della comunicazione – che deve intervenire entro un certo termine – dell'adempimento o inadempimento relativamente alle prescrizioni e al pagamento della somma (comma 1, lett. d). Opportunamente, si prefigura un'archiviazione – che verrebbe a inquadrarsi fra le ipotesi previste nell'art. 411 c.p.p. – condizionata alla condotta positiva messa in atto, secondo uno schema già sperimentato a livello settoriale, in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994) e ambientale (art. 318-*septies* d. lgs. n. 152 del 2006).

La debolezza dello schema proposto sta, in parte, nel riferire la nuova causa estintiva alle sole contravvenzioni e nell'escluderla anche nel caso in cui esse concorrano con delitti; in parte, nella difficoltà di definirne un autonomo e definito spazio operativo.

L'istituto di cui si propone l'introduzione si rivela complementare, non concorrenziale, con l'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-*ter* c.p., che, essendo relativa ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione[39], non riguarda le contravvenzioni, per le quali si procede generalmente d'ufficio, ma i delitti. Esso si sovrappone parzialmente, invece, all'ambito operativo dell'oblazione speciale prevista nell'art. 162-*bis* c.p., dove pure si fa riferimento alle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore: potrebbe, quindi, acquistare un autonomo spazio quando l'oblazione non sia ammessa perché si tratta di contravvenzione punita non con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ma con il solo arresto o congiuntamente con l'arresto e l'ammenda.

Accanto alla previsione che fa delle condotte ripristinatorie/risarcitorie e del pagamento di una somma di denaro una causa estintiva del reato, si contempla «la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo» (comma 2, lett. a). Da questo punto di vista, si registrano interferenze con la sospensione condizionale che può essere subordinata all'adempimento di obblighi e alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (art. 165, primo comma c.p.); in particolare, con la sospensione condizionale c.d. breve (art. 163, quarto comma c.p.), dove le condotte riparatorie devono essere realizzate prima della pronuncia della sentenza di primo grado e, quindi, anche nel corso del giudizio.

Così come viene strutturalmente proposta, la nuova causa estintiva pare esprimere un modello poco efficace per le dimensioni operative ridotte: è un congegno che nasce già debole.

Non sembra esservi una visione generale e meditata della *restorative justice* che sappia, o tenti almeno, di sfruttarne appieno le potenzialità, sebbene non siano state poche le sollecitazioni provenienti a livello internazionale[40] a implementare modelli e

---

rieducativo nell'ambito dell'esecuzione penitenziaria (art. 20-*ter* ord. penit.).

[39] L'ambito operativo della causa estintiva di cui all'art. 162-*ter* c.p. è stato esteso per effetto della legge n. 36 del 2018 che ha ampliato le ipotesi di procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio, fra i quali rilevano, in particolare, la minaccia, la truffa e l'appropriazione indebita.

[40] V., in particolare, fra i tanti atti internazionali che riguardano la giustizia riparativa: la Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale; la

sperimentare prassi di questo tipo, e nonostante i tanti, brillanti studi della dottrina penalistica e processualpenalistica[41] che hanno contribuito a diffondere anche le positive esperienze di ordinamenti stranieri.

Semplificare è difficile, trovare alternative al processo e alla pena ancora di più.

La giustizia resta in affanno e questa proposta di riforma rischia di non offrirle ossigeno e tantomeno una cura.

Raccomandazione R (2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole europee sulle misure e sanzioni di comunità; la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; la Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*; la Risoluzione ECOSOC 2002/12 sui Principi base sull'uso di programmi di giustizia riparativa in materia penale.

[41] Nel ricco panorama bibliografico, oltre a G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa - Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017; F. REGGIO, *Giustizia Dialogica. Luci e Ombre della* Restorative Justice, Milano, 2010, ci si limita a segnalare i seguenti contributi di taglio comparatistico: K. SUMMERER, Diversion *e giustizia riparativa - Definizioni alternative del procedimento penale in Austria*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, p. 143 ss.; L. DELLA TORRE, *Attuazione di meccanismi di* restorative justice *in alcuni paesi sudamericani e nella penisola iberica: delle differenti sfumature di un paradigma alternativo di giustizia*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 1943 ss.; I. GASPARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio tra istituti consolidati e recenti evoluzioni normative*, *ibidem*, p. 1982 ss.; D. STENDARDI, *Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa: spunti di riflessione dall'analisi degli ordinamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito*, *ibidem*, p. 1899 ss.; B. SPRICIGO, *La giustizia riparativa nel sistema penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarità*, *ibidem*, p. 1923 ss.; E.M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra* legalitätsprinzip *e vie di fuga dal processo*, *ibidem*, p. 1958 ss.; M. KILCHLING e L. PARLATO, *Nuove prospettive per la* restorative justice *in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un «diritto alla mediazione»? Germania e Italia a confronto*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 4188 ss.; R. HENHAM – G. MANNOZZI, *Il ruolo delle vittime nel processo penale e nella commisurazione della pena: un'analisi delle scelte normative e politico-criminali effettuate nell'ordinamento inglese e in quello italiano*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 706 ss.